



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
IV Dipartimento I Servizio "Politiche Sociali e Scolastiche"

1

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI IMMIGRATI

*

Art. 1
Premessa

La Provincia Regionale di Catania, che ormai da anni registra nel proprio territorio una presenza stabile d'immigrati, che, lavorando, hanno contribuito al suo sviluppo economico, in attuazione dell'art. 42 dello Statuto, che istituisce la Consulta Provinciale degli Immigrati Extracomunitari, riconosce detta Consulta quale organismo propositivo e consultivo sulle problematiche degli Immigrati, nonchè come centro di partecipazione, di analisi e di confronto tra le varie comunità straniere e le realtà sociali operanti in tale settore nel territorio provinciale.

Art. 2
Finalità della Consulta

La Consulta Provinciale degli Immigrati intende perseguire le seguenti finalità :

- a) la tutela dei diritti degli Immigrati nell'ambito della promozione sociale, della formazione, dell'inserimento lavorativo, di una politica della "Casa", nonchè della fruizione di servizi sanitari e socio-assistenziali, la promozione di attività volte alla formazione ed alla integrazione multiculturale;*
- b) la promozione e la salvaguardia delle identità etero-culturali di ogni singola comunità presente nel territorio della Provincia di Catania.*

Art. 3
Funzioni

La Consulta svolge funzioni referenti di studio, di consulenza, di proposta e di controllo su tutte le materie che riguardano direttamente o indirettamente I problemi degli Immigrati presenti nel territorio provinciale;

Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, con la modalità e nei tempi previsti per le Commissioni Consiliari Permanenti, sulle proposte di deliberazioni di Consiglio riguardanti

problematiche attinenti agli Immigrati, nonchè collabora con l'Amministrazione nell'elaborazione di specifiche politiche per gli Immigrati;

Promuove gli opportuni collegamenti con le Consulte degli Immigrati operanti nei Comuni della provincia al fine di avviare una politica di integrazione socio-culturale uniforme su tutto il territorio e di agevolare la formazione di una rete di servizi.

Art. 4 Composizione ed organi

Possono far parte della Consulta le Associazioni di stranieri che sono presenti ed operano nel territorio provinciale da almeno **due anni**, accreditate in un apposito Albo Provinciale e che abbiano come fine principale la promozione dei diritti e **dei doveri** e l'integrazione socio-culturale degli Immigrati.

Sono organi della Consulta l'Assemblea ed il Coordinatore.

- l'Assemblea è composta da rappresentanti legali di ogni Associazione accreditata e dai Coordinatori delle Consulte Comunali presenti nella Provincia.
Fanno parte dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente della provincia, l'**l'Assessore al ramo**, il Dirigente del Servizio ed il Presidente della Commissione provinciale **consiliare competente e due consiglieri provinciali componenti della stessa Commissione, individuati in seno alla medesima Commissione, garantendo la presenza dell'opposizione**
- Il Coordinatore viene nominato dall'Assemblea a votazione segreta ed è eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. Resta in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta. Interviene, quale rappresentante della Consulta, nel merito di tutte le questioni relative alle problematiche degli Immigrati.

Art. 5 Rapporti con gli organi provinciali

La Consulta formula all'Amministrazione Provinciale proposte per migliorare la tutela e la promozione di diritti **e dei doveri** degli Immigrati nella Provincia di Catania, **come sancito dalla Costituzione**; presenta, tramite il Coordinatore, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, al Consiglio Provinciale ed all'Assessore delegato, entro il mese di dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno, indicando le **problematiche** riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione, i progetti avviati e quelli in fase di attuazione. Il Coordinatore della Consulta deve essere convocato, per specifiche audizioni, dalle Commissioni Consiliari qualora l'o.d.g. preveda la trattazione di argomenti riguardanti gli Immigrati.

Art. 6 **Costituzione della Consulta**

La domanda di adesione alla Consulta da parte delle Associazioni legittimate deve essere indirizzata al Presidente della Provincia e deve contenere:

- l'indicazione della persona designata alla rappresentanza
- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
- relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale negli ultimi **due anni**
- elenco aggiornato dei soci

La partecipazione alla Consulta viene approvata, a seguito della verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio competente, con determina del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato.

Le Associazioni accreditate vengono iscritte in un apposito albo pubblico degli Enti che fanno parte della Consulta.

Art. 7 **Convocazione**

La Consulta si riunisce in via ordinaria una volta al mese. E' convocata con avviso scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di motivata urgenza, la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento, con avviso che può essere dato nelle forme più opportune, purchè tutti i componenti ne siano informati, almeno 24 ore prima della riunione.

Il Coordinatore provvede alla convocazione della Consulta; nella prima riunione la convocazione viene effettuata dal presidente della Provincia o dall'Assessore delegato.

Art. 8 **Disciplina delle riunioni**

La riunione della Consulta è presieduta dal Coordinatore, in sua assenza dal Vice Coordinatore; è tale colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Coordinatore.

All'inizio della riunione il Presidente nomina il segretario verbalizzante. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione **con almeno un terzo degli aventi diritto.**

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 9 **Disposizioni finali**

La partecipazione dei rappresentanti **delle Istituzioni e** delle Associazioni nella Consulta è volontaria e gratuita.

La sede della Consulta sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

La Consulta si avvale del personale dell'Amministrazione Provinciale in servizio presso l'Assessorato alle Politiche Sociali.

Il Bilancio Provinciale deve prevedere un apposito capitolo di spesa per il funzionamento della Consulta e per gli interventi da questa proposti all'Amministrazione.

*Il presente Regolamento è modificabile **dall'Organo Consiliare, sentito il parere dell'Assemblea della Consulta provinciale degli immigrati.***